

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1184 del 08/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. XEDA ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via F. Guarini n. 13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e vendita di fertilizzanti e stimolanti per l'agricoltura sito nel Comune di Forlì, Via Arcolaio n. 8
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1242 del 08/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. XEDA ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via F. Guarini n. 13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e vendita di fertilizzanti e stimolanti per l'agricoltura sito nel Comune di Forlì, Via Arcolaio n. 8.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 19/10/2017, acquisita al Prot. Com.le 88339 e da Arpae al PGFC/2017/15438 del 20/10/2017, da **XEDA ITALIA S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via F. Guarini n. 13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione e vendita di fertilizzanti e stimolanti per l'agricoltura sito nel Comune di Forlì, Via Arcolaio n. 8, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 91307 del 30/10/2017, acquisito al PGFC/2017/15900, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna – Sede di Forlì, Arpa;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 96643 del 17/11/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/16935, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 07/12/2017 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpa al PGFC/2017/18053 dell'11/12/2017;

Considerato che in data 28/02/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al PGFC/2018/3413;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 3596 del 15/01/2018, acquisita al PGFC/2018/755, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Chiocchini da cui si evince che l'attività svolta in via Arcolaio, 8 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 08/03/2018, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *“(…) Visto che con nota prot. n. 1514 del 09/01/18, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2018/334, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha dichiarato la compatibilità urbanistica dell'attività di sviluppo, produzione, commercio di fertilizzanti e di stimolanti agricoli nel sito individuato dalla particella catastale n. 137 del foglio catastale n. 252;*
Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0041604/P del 19/02/2018, acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2018/2776 del 19/02/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta;
Vista la relazione tecnica PGFC/2018/3778 del 07/03/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
Atteso che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;
Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (…)”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **XEDA ITALIA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **XEDA ITALIA S.R.L.** (C.F./P.IVA 03713050403) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via F. Guarini n. 13, **per lo stabilimento di produzione e vendita di fertilizzanti e stimolanti per l'agricoltura sito nel Comune di Forlì, Via Arcolaio n. 8.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota del 30/10/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/15900 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/16358 del 08/11/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/16357 del 08/11/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 1514 del 09/01/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/334, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha dichiarato la compatibilità urbanistica dell'attività di sviluppo, produzione, commercio di fertilizzanti e di stimolanti agricoli nel sito individuato dalla particella catastale n. 137 del foglio catastale n. 252.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0041604/P del 19/02/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/2776 del 19/02/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta.

Con nota PGFC/2018/3778 del 07/03/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

*EMISSIONI E1 – ASPIRAZIONE CAPP*A- Le lavorazioni dal punto di vista del quadro normativo di riferimento, possono essere accomunate alle operazioni di miscelazione ricomprese al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei criteri tecnici regionali del CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che stabilisce il valore limite pari a 20 mg/Nmc per il Materiale particellare e la seguente prescrizione:

“a) I gas polverosi che si generano da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione”.

L'attività può essere altresì ricompresa, per analogia, all'Allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” alla DGR 2236/09 e smi, che al punto 3 stabilisce il

valore limite pari a 10 mg/Nmc per le Polveri Totali. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1) dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., al punto di emissione E1 sarà applicato il valore limite più restrittivo sopra indicato pari a 10 mg/Nmc per le Polveri Totali.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione;
- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare il monitoraggio annuale sulla emissione.

VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO ALLE EMISSIONI PROPOSTI - In relazione agli impianti di abbattimento proposti, la visione delle schede tecniche allegate alla domanda, evidenzia la corrispondenza tra le loro potenzialità ed i limiti di portata emissiva. In particolare viene indicata l'installazione su E1 di un filtro a tessuto sintetico con portata massima trattabile di 5000 mc/h. In considerazione delle modalità lavorative esposte dalla ditta, operazioni che non determinano emissioni di elevate concentrazioni di polveri anche durante il caricamento dei sacchi, si valuta di accettare il filtro a pannello in luogo del filtro a maniche previsto dai Criteri CRIAER.

EMISSIONI E3 ed E4 - IMPIANTI TERMICI CIVILI - Considerando che vengono utilizzati per il riscaldamento dei locali di lavoro e che l'alimentazione è a metano, gli stessi, ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione che non superano i 3 MW di potenza termica complessiva (25 kW e 32 kW), gli stessi vengono disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.

EMISSIONI E2 ED E5 IMPIANTI TERMICI PRODUTTIVI - Tali impianti sono considerati ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante", in quanto risultano compresi alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debbano essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto 17 delle "prescrizioni tecniche" dell'allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL secondo quanto previsto nell'all. 1, parte III, punto 1.3 alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 19/10/2017 prot. n. 88339, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E2 – CALDAIA RISCALDAMENTO ACQUA BIOREATTORE

(400 kW a metano)

EMISSIONE N. E5 – CALDAIA RISCALDAMENTO ARIA CELLA ESSICCAZIONE

(35 kW a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E3 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTE (25 kW a metano)**EMISSIONE N. E4 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTE** (32 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di fertilizzanti e stimolanti per l'agricoltura sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – CAPPA DI ASPIRAZIONE AREA DI MISCELAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non

proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e relativi ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.